



Comune di CASTELVISCONTI

Provincia di
Cremona

BILANCIO DI PREVISIONE
2022- 2024

NOTA INTEGRATIVA

IL SINDACO
F.to Sisti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Sommario

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, il pareggio di bilancio e la manovra finanziaria e tributaria	5
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.....	8
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).....	8
Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio.....	11
Fondo rischi.....	11
Fondo a copertura perdite Società Partecipate.....	11
Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.....	11
Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali.....	12
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.	12
Fondo pluriennale vincolato.....	13
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	13
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.....	13
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata	13
Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.....	14
Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio.....	14
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.....	17

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e deve presentare almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, il pareggio di bilancio e la manovra finanziaria e tributaria

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. La formulazione delle previsioni di spesa è stata effettuata tenendo conto di quanto sostenuto in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, ci si è sull'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti e sulla delle stime future. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Si sottolinea, però, che come è ormai prassi negli ultimi anni non si ha certezza del dato relativo ai trasferimenti statali.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs. 18.8.2000 n°267, dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i responsabili dei servizi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, documento che viene contestualmente aggiornato con le nuove risultanze del bilancio di previsione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare. Non possono quindi essere adottate deliberazioni, determinazioni e/o ogni altro atto non coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Dovranno pertanto essere considerate inammissibili ed improcedibili le deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi

- cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
 13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
 14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
 15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
 16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
 17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022//2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- anno 2022: € 754.769,00
- anno 2023: € 739.649,00
- anno 2024: € 741.237,00

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il pareggio del bilancio è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- la conferma delle aliquote delle entrate tributarie e la conferma delle tariffe delle entrate extratributarie;
- la revisione dei budget di spesa dei responsabili dei servizi, razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire; la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie potranno essere finanziate in corso d'anno qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate;
- gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;
- che l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) sia destinata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, in particolare per interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale;
- di non ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari; l'aver estinto anticipatamente molti mutui ha restituito importanti risorse al bilancio;
- La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024.

Le previsioni triennali dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di:

annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità ed il principio dell'equilibrio di bilancio. In particolar modo si sottolinea come i documenti del sistema di bilancio, pur considerando una programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e spesa ai singoli esercizi di competenza coincidenti con l'anno

solare – *rispetto del principio n. 1 di annualità*. Il bilancio dello scrivente ente è unico, in quanto trattasi di amministrazione che è un'unica entità giuridica, per cui il totale delle entrate finanzia il totale delle spese e solamente nei casi di deroghe espressamente previsti e disciplinati dalla legge determinate fonti di entrata sono destinate alla copertura di specifiche spese – *rispetto del principio n. 2 di unità*. Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, oltre i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, e forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispetti esercizi. L'eventuale presenza di contabilità separate, in realtà espressamente ammesse dalla norma, sono riconducibili al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio stesso – *rispetto del principio n. 3 di universalità*. Per ultimo, tutte le entrate vengono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri connessi. Di contro, tutte le spese sono al loro delle correlate entrate, senza il ricorso a compensazioni di partite – *rispetto del principio n. 4 di integrità*.

Nelle entrate, in base alle disposizioni attuali, si è tenuto conto del canone unico in sostituzione dei tributi minori (pubblicità, affissioni, occupazione suolo pubblico) che dovrà assicurare parità di gettito delle precedenti vecchie entrate soppresse, salvo modifica delle tariffe, ancora possibile. Si è tenuto conto anche del contributo statale a ristoro del minor gettito che deriva dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale e degli altri trasferimenti statali, in particolare si attende di conoscere l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il 2022.

Infine, va detto come nella stesura del bilancio non siano stati considerati gli effetti negativi della situazione emergenziale pandemica e pertanto si rinviano ad una successiva fase le variazioni e gli aggiustamenti necessari, auspicando che gli eventuali minori gettiti dell'entrata possano essere compensati, o almeno limitati, da contributi previsti nella nuova legge di bilancio per il 2022.

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 2.4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata

.La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che in via generale non richiede l'accantonamento dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, dei crediti assistiti da fidejussione e delle entrate tributarie accertate per cassa, è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a inserire a bilancio gli importi come da tabella dimostrativa e da allegato c) al bilancio di previsione, che danno il seguente risultato:

accantonamento esercizio 2022	€ 4.801,40 arrotondato a € 4.802,00
accantonamento esercizio 2023	€ 4.886,50 arrotondato a € 4.887,00
accantonamento esercizio 2024	€ 4.886,50 arrotondato a € 4.887,00

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 2.4 in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato attuale per l'unica causa in corso è già stato previsto l'accantonamento nell'avanzo di bilancio per un importo pari all'eventuale esborso da sostenere.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Tale fondo non è stato costituito in quanto nell'avanzo vincolato è già stata prevista la somma di € 3.000,00 per le perdite Cise (Consorzio Intecomunale Sviluppo Economico) in liquidazione.

.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 2.4 è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo già accantonati negli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco in base ai nuovi principi.

Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali

In base al nuovo CCNL Enti Locali in data 21/5/2018, stipulato con effetto economico sino al 31/12/2018 ed essendo pertanto in periodo di cosiddetta “vacanza contrattuale” non si è costituito, in applicazione al principio contabile di cui all’All.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.-punto 5.2 lett. a) – nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, alcun accantonamento per rinnovi contrattuali, ma si è invece provveduto ad aumentare, anche se in misura modesta, lo stanziamento dei capitoli di imputazione di stipendi e relativi oneri riflessi e non come accantonamento su capitoli (fondi) appositi.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L’equilibrio complessivo della gestione 2022//2024 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto. Pur trattandosi di obbligo normativo, considerando che l’esercizio 2021 non è ancora terminato e che perciò sono sicuramente da prevedere rettifiche a fine anno, non è così rilevante, in questa fase, valutarlo con precisione..

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto con la relativa composizione dei vincoli di legge è allegata al bilancio di previsione ed è ovviamente suscettibile di modifica in quanto deve essere approvato il rendiconto dell’esercizio 2021..

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione..

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Castelvisconti non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di enti o di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Padania Acque S.p.A.	00111860193	0,3657%	Mantenimento senza interventi	
ASPM Soresina Servizi S.p.A.	01435010192	3,87%	Mantenimento senza interventi	
Azienda Sociale del Cremonese	930495201095	0,22%	Mantenimento senza interventi	
Parco Oglio Nord	95002810174	0,91%	Mantenimento senza interventi	
Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico C.I.S.E.	01330080191	0,481%	In liquidazione	

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio

Dalla legge di bilancio 2019, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'ente sarà considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, nell'allegato 10 al Dlgs 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro ordinamento l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto previsto dall'articolo 162 del Tuel e dal principio contabile allegato 4/2.

Il comune di Castelvisconti ha sempre rispettato gli obblighi relativi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e si propone di rispettare i vincoli anche durante il triennio 2022/2024.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale alla previsione del totale delle spese (tabella A);
- equilibrio di parte corrente; prevede che le previsioni di entrata dei primi tre titoli (entrate correnti) al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° spese correnti e 4° spese per rimborso quote di capitale mutui e prestiti (tabella C);
- equilibrio di parte capitale; prevede che le entrate dei titoli 4° e 5° sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2° (tabella C).

Pareggio complessivo di bilancio

ENTRATE	2022	2023	2024	SPESE
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non coperto
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	107.000,00	108.210,00	108.598,00	Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	123.072,00	112.689,00	112.689,00	- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.997,00	81.050,00	82.250,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	54.200,00	54.200,00	54.200,00	- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
				- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali.....	371.269,00	356.149,00	357.737,00	Totale spese finali.....
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	83.500,00	83.500,00	83.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli	754.769,00	739.649,00	741.237,00	Totale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	754.769,00	739.649,00	741.237,00	TOTALE COMPLESSIVO

Tabella A

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	317.069,00	301.949,00	303.537,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	281.634,00	266.864,00	266.807,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>4.802,00</i>	<i>4.887,00</i>	<i>4.887,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	35.435,00	35.085,00	36.730,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Tabella B

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	54.200,00	54.200,00	54.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	54.200,00	54.200,00	54.200,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Tabella C

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La situazione di cassa negli ultimi anni ha avuto un andamento positivo, al 31/12/2020 è stata pari ad € 146.468,17 e presumibilmente, per il corrente esercizio sarà attorno ai 100.000,00 Euro,

Con cadenza trimestrale il Revisore dei Conti provvede alla verifica.

Non vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione in quanto tutti i valori pari a zero.